STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 180

Personale ammesso al trattamento dell'art. 48

Il personale gia' appartenente ai ruoli dei capi stazione, capi gestione, capi telegrafisti, capi deposito e capi tecnici, che abbia rivestito le qualifiche di applicato principale, applicato principale ad personam ed applicato capo del preesistente ordinamento, in seguito a cambio di qualifica conferito in base al primo comma dell'art. 75 del precedente regolamento del personale, puo' chiedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere ammesso al trattamento previsto dall'art. 48.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	IX — Disposizioni finali e transitorie
Capo	III — Disposizioni speciali per il personale degli uffici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-180-personale-ammesso-al-trattamento-dell-art-48/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it